



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXVIII - n.2- Ancona Febbraio 2022

E' così inaccettabile mangiare la carne?

Il giorno 8 febbraio scorso è stato approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati con la maggioranza qualificata la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione che introduce nel testo la tutela degli animali e dell'ambiente. La Legge Costituzionale che ha modificato suddetti articoli entrerà in vigore il 9 marzo 2022 e porta con sé un ampliamento della responsabilità della Repubblica che dovrà garantire anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, nonché vigilare sul fatto che l'iniziativa economica privata non arrechi danno alla salute e all'ambiente.

La modifica di tali articoli della Costituzione, considerando la "volubilità" e potremmo dire la "volatilità" dei pronunciamenti giurisprudenziali rischia di gettare il nostro settore agricolo in un marasma di Dgls, DGR, delibere burocratiche sul quale sarà sempre più difficile districarsi solamente per seguitare a fare l'onesto e mal pagato lavoro dell'allevatore.

Su tale tema il collega **Dott. Alessandro Fantini**, Direttore Responsabile della rivista specializzata di settore Ruminantia.it ha pubblicato un interessantissimo articolo, appunto "E' così inaccettabile mangiare gli animali?" che qui riporto, ma che motivi di spazio sono stato costretto a ridurre, senza stravolgerne il

senso.

"In uno stimolante articolo di **Alessandro Trocino** dal titolo "Se hai a cuore gli animali, mangiali»: il teorema del carnivoro (e la risposta che lo smonta)", pubblicato il 1° febbraio 2022 sul supplemento Animalia del Corriere della Sera, viene affrontato il tema molto complesso dell'allevare gli animali per cibarsene. Il pensiero prevalente è quello di evitare di parlarne, perché la morte, anche di un animale, è un aspetto che, in particolare nella cultura occidentale, crea disagio. Nell'articolo di Trocino viene riportata l'opinione del filosofo **Nick Zabgwill** che sostiene che "se non ci nutrissimo di animali, non li allevremmo e non nascerebbero". Le affermazioni di Zabgwill sollevano le enormi contraddizioni dell'ancestrale rapporto dell'uomo con il pianeta e le altre specie animali. **In natura è rarissimo che un animale muoia di morte naturale**, sia esso preda o predatore. Infatti, quando le forze per nutrirsi e difendersi gli vengono a mancare, esso diventa cibo potenziale per altri. Questo per la morale di una parte delle culture umane è inaccettabile, mentre è la normalità per la legge della natura.

L'incessante tentativo dell'uomo occidentale di rendere tutto artificiale, anche gli altri animali, lo porta inevitabilmente ad antropomorfizzarli, e quindi ad

SOMMARIO

APERTURA

- E' inaccettabile mangiare la carne? pag. 1-4

ECONOMICO

- Oleoturismo pag. 5
- Parco agrisolare pag. 6
- Revisione macchine agricole pag. 6
- Farmaci veterinari pag. 6

LAVORO

- Lavoratori autonomi occasionali pag. 7,8

FISCALE

- Credito d'imposta pag. 9-11

AGRITURISMO

- Imprese turistiche ed agrituristiche pag. 12

www.anconacconfagricoltura.it
www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



attribuirgli gli stessi desideri e le stesse ansie che lui ha, come il terrore della morte. Il fine vita, ossia la morte, è un aspetto da cui la vita trae giovamento, perché utilitaristicamente è funzionale alla vita stessa di altre specie. Pertanto, l'allevare o cacciare gli animali per cibarsene sono pratiche antiche e naturali, e assolutamente accettabili per la natura umana, a patto che la caccia non sia un atto crudele fine a se stesso e che l'allevamento non sia un luogo che nega il diritto degli animali a vivere una vita degna di essere vissuta.

Per alimentare questo importante e non più rimandabile dibattito, abbiamo chiesto ad autorevoli pensatori italiani la loro opinione sull'argomento. Ma prima di scoprirla, vi consigliamo la lettura dell'articolo di Alessandro Trocino che ha generato questo interessante dibattito e che trovate qui.

Mangiar carne, dovere morale?

Giovanni Ballarini – *Professore Emerito dell'Università degli Studi di Parma (già direttore dell'Istituto di Clinica Medica Veterinaria) e Presidente Onorario dell'Accademia Italiana della Cucina.*

Nick Zangwill è un filosofo britannico, professore di ricerca onorario all'University College di Londra e alla Lincoln University negli USA. È noto per la sua esperienza in filosofia morale, in particolare metaetica, estetica, filosofia della musica e delle arti visive, e di recente si è messo alla prova su di un argomento di moda, soprattutto nel mondo anglosassone, e cioè quello dei vegetariani e vegani e dell'alimentazione carnea umana. Negli scritti su Il nostro dovere morale di mangiare carne il filosofo

sostiene che mangiare carne è moralmente buono e nostro dovere, perché fa parte di una pratica che giova agli animali. Secondo Zangwill, l'esistenza di molte specie di animali domestici (manzi, maiali, polli ecc.) dipende dalla pratica di mangiarli, e la pratica del consumo di carne avvantaggia questi animali se hanno una buona vita, ma non si applica agli animali non addomesticati.

L'argomento della carnivorità umana da Nick Zangwill è basato soprattutto su elementi filosofici e storici, ma non manca di considerare altri aspetti, come quelli del benessere degli animali e dell'impatto ambientale degli allevamenti intensivi, con considerazioni su elementi peraltro molto discussi, come quelli della psicologia degli animali allevati e quindi dei loro eventuali diritti che ci impedirebbero di mangiarli.

Gli scritti di Zangwill danno origine a commenti e soprattutto contestazioni.

La discussione filosofica sul mangiare carne come elemento di mantenimento in vita degli animali domestici produttori di carne, sia pure in condizioni di benessere loro e dell'ambiente, è comunque molto debole se non discutibile, e per molti non accettabile, nonostante Zangwill associ il suo ragionamento ad altri ben più solidi argomenti di tipo biologico, storico e culturale, ai quali noi aggiungiamo quelli di ordine nutrizionale umano. La discussione innescata dall'articolo di Zangwill, che sfrutta anche il titolo provocatorio che il mangiare carne sia un dovere morale e non invece il più importante e determinante dovere biologico-nutrizionale, è d'interesse più per il filosofo di farsi conoscere, anche attraverso una

reazione polemica dei vegetariani e vegani, che non per una reale conoscenza del complesso problema della carnivorità umana.

Cercare un senso della vita a ogni costo: il teorema del pollo per gonzi

Giuseppe Pulina – *Professore Ordinario di Etica e Sostenibilità degli Allevamenti Università di Sassari*

Ci sono persone che sanno di non sapere, e sono i saggi; ce ne sono altre che sanno di sapere, e sono gli studiosi; altre ancora non sanno di sapere, e sono gli ingenui; infine, c'è un nutrito gruppo che non sa di non sapere, e questi sono i cretini. A questa ultima categoria appartengono coloro che, prendendosi allegramente beffa delle altre tre, soprattutto della seconda, pontificano sull'intelligenza altrui senza accorgersi che è proprio questo il terreno su cui si misura la propria. Un esempio preclaro lo si ha dalla lettura dell'articolo apparso su uno dei blog del Corriere della Sera in cui si prende in giro l'articolo scritto dal filosofo Nick Zangwill. Il ragionamento dello studioso, che in quanto tale appartiene alla seconda delle categorie citate, ma in quanto filosofo anche alla prima, è rigoroso e, malgrado non sia piacevole, si basa da un lato sulla dottrina utilitaristica secondo cui ogni vita ha senso se vale la pena di essere vissuta, e dall'altro sulla negazione del senso finalistico (teleologico) della vita. Queste due posizioni, apparentemente contrastanti, sono composte dallo studioso il quale afferma che essendo gli animali da allevamento (e anche quelli da compagnia per altro verso) privi di coscienza del sé, l'unico bene che loro possiedono è l'esistere; ma se

noi non decidessimo di mangiarli, loro non avrebbero neanche questo unico bene, per cui mangiarli e farli esistere è un bene per loro. Il che, letto sotto il profilo strettamente evoluzionistico non fa una grinza: il successo di poche specie (quelle che si sono dimostrate adatte alla nostra domesticazione) sulle altre è l'unica finalità (se ne esiste una) della vita. Il loro successo evolutivo è anche il nostro: dopo aver sterminato la macrofauna del pliocene (il che la dice lunga sul carnivorismo di *H. sapiens*), la nostra specie si è trovata in tali ristrettezze che ha dovuto “inventarsi” la domesticazione di animali, prima, e piante dopo. Non solo il consumo di carne, cioè l'uccisione degli animali, ha consentito a noi e a loro di sopravvivere, ma anche di diventare le specie dominanti (culturalmente e biologicamente) sul pianeta. La risposta non si è fatta attendere, scritta da Adrian Kreutz del New College, University of Oxford il cui argomento principe è l'elencazione di una serie di casi marginali da cui deriverebbe che se è lecito far nascere un animale per ucciderlo, lo è anche far nascere un figlio per ucciderlo. Contro questo tipo di argomentazioni esiste una sterminata letteratura, resa attuale dalle istanze antispeciste e animaliste che, appiattendo tutte le differenze fra gli esseri viventi, negano alcun posto privilegiato all'*H. sapiens* e alle sue azioni. Per coloro che si avvicinano a questo argomenti armati della cultura e del buon senso, da praticarsi anche alla luce del recente riconoscimento del rispetto degli animali nella nostra Costituzione, indico una risposta operativa, magari semplice, sicuramente non banale: rispettiamo tutte le vite (da quelle dei nostri simili

ai ratti delle fogne; dai nostri pet alla zanzara), senza però mai perdere di vista, magari con circonvoluti sofismi o con argomenti privi di qualsiasi fondamento, ciò che per la comunità umana è utile e ciò che è dannoso.

Il consumo della carne

Pasqualino Santori – *Presidente Istituto di Bioetica per la Veterinaria e l'Agroalimentare*

La questione se sia giusto o sbagliato mangiare carne è fortemente sentita. Forse è uno dei ragionamenti più accattivanti tra quelli un pò banali di una riunione tra amici. L'argomento, proprio perché pubblico e perché di notevole portata teorica, interessa la Filosofia.

Generalmente però chi si occupa di certi temi ha già una sua posizione critica sui consumi di origine zootecnica; quindi, ben venga l'opinione diversa di Nick Zangwill. Che ci sia un dibattito tra parti intenzionate a far valere i propri argomenti è utile prima di tutto agli allevatori, anzi agli agricoltori in generale, per una serie di ragioni che cercherò di esporre brevemente. Mi occuperò solo di questioni etiche, anzi di etica applicata, col fine di raggiungere degli obiettivi pratici (la finalità della Bioetica), come quelli dei consumi quotidiani. Le questioni salutistiche, di gusti alimentari, di corretta alimentazione vanno separate dalle scelte morali e portano a un dibattito meno teso, mediato da dati scientifici e da una medicina che nei paesi ricchi può prevenire e curare anche i più grossi errori alimentari.

Perché è utile per i produttori partecipare a un dibattito bioetico sul consumo di carne? Perché hanno molti argomenti validi da spendere e perché non è giusto che vengano

tenuti, standone fuori, in una posizione di minorità. **E in ultima analisi perché da imprenditori, se dovessero scoprire, cosa che non ha futuro, potrebbero decidere di chiudere prima di fallire.** Per alcuni versi gli allevatori (e non tutta la filiera compresi i consumatori) hanno la posizione più animalistica, non potendo volere che i propri prodotti possano finire per costituire delle commodity, soggette agli alti e bassi di mercato. Cosa che non dovrebbe essere accettata per degli esseri senzienti. La questione dell'allevamento non industriale come comunità antrozoologica con interessi comuni tra allevatori, animali e consumatori responsabili, sarà uno degli argomenti che l'IBVA vorrà approfondire in futuro.

La filosofia che si occupa di animali segue essenzialmente due filoni: quello del “diritto” alla vita e quello del “diritto alla qualità della vita”. Nessuno, in questo momento, difenderebbe l'idea che gli animali debbano essere trattati come oggetti animati ma insensibili, a parte qualche improbabile cartesiano dell'ultima ora contrario all'articolo 13 del patto di Lisbona. Già questo è un bel dibattito, ma in effetti le cose sono molto più complesse e spesso le possibili soluzioni controintuitive. Vanno aggiunte considerazioni morali sul cibo in generale e il rispetto per chi lo produce, le questioni legate al clima, la biodiversità e l'agrodiversità, da cui gli esseri umani dipendono ancora di più ma di cui non si parla, il concetto di natura ecc.

La Bioetica ci aiuta a trattare questi temi evitando le polarizzazioni, in modo pacato e rispettoso delle parti; di tutte le parti, e non solo quelle che hanno più facile accesso



ai divulgatori che ben infarciti di preconcetti non fanno il minimo filtro.

Dicevamo del comune interesse di allevatori e animali a non finire nel tritacarne delle commodity, ma nella stessa condizione è tutta la produzione agricola e tutti i produttori di cibo. **A ogni generazione nei paesi ricchi, da millenni, il numero degli agricoltori diminuisce, e il basso numero percentuale di addetti all'agricoltura è considerato indice della ricchezza di un paese.** Ma perché gli agricoltori lasciano la campagna che tutti dicono di amare? Perché è un lavoro più povero, difficile, duro, soggetto a fallimento. Ci si dovrebbe porre il problema di etica pubblica del cibo consumato e non autoprodotta, visto il dato oggettivo che lo spopolamento delle campagne e l'abbandono delle attività agricole costituisce dall'inizio del neolitico. Quindi dovrebbe esserci un problema morale verso tutti i consumi anche quelli vegetali? Le filiere a marchio etico vorrebbero rispondere a questo problema ma, a parte la marginalità, ci riescono?

Le ricerche sulla sensibilità e addirittura intelligenza dei vegetali proseguono e si affermano. Nessuno dice che non si possono uccidere i vegetali, ma se c'è onestà intellettuale non si può disconoscere questo dato e non lo si può semplicemente ignorare.

Allora che si dovrà fare? Morire di fame? Non direi, ma si può passare dalla visione perfezionistica dell'essere umano, quasi angelo, che mangia solo il "giusto" col marchio giusto per il solo problema messo all'ordine del giorno, a un essere umano che riconoscendo le difficoltà dell'orientarsi nella complessità cerca di fare il meno

peggio senza ergersi a Solone.

Proprio in questo ambito emerge una grande contraddizione, quella tra vegani e vegetariani. Il vegetarianesimo è integrabilissimo con l'alimentazione storica di chi mangia ciò che c'è (onnivoro). C'è chi mangia tutto e chi mangia solo alcune cose (latte, uova ecc.). Ma tra coloro che sono vegani o vegetariani per ragioni morali, il conflitto dovrebbe essere più forte in quanto i secondi pur riconoscendo un "male" non riescono a fare a meno di farlo, tenendo in vita allevamenti che producono latte e uova.

Considerando che tutti ai nostri giorni sono animalisti o ambientalisti, nessuno è contro, bisogna rilevare che la differenza è tra chi lo è in senso ideologico e chi non lo è. Non giudico negativamente il conflitto se portato avanti con argomenti e ricorrendo allo sforzo intellettuale, anzi credo che trattarlo possa permettere grandi avanzamenti.

C'è però un altro conflitto sempre un pò sottotraccia, quello tra animalismo e ambientalismo ideologico. Gli animalisti hanno prima di tutto a cuore i diritti/interessi del singolo individuo animale, al contrario gli ambientalisti considerano prima di tutto la specie che, come entità, non prova alcuna sofferenza. Il risultato conflittuale di questa contrapposizione tenuta nascosta, spesso, sembra scaricarsi sulla parte debole costituita dagli allevatori.

Probabilmente da tutto ciò deriva il non vedere l'incoerenza nel fare appelli per le stragi di agnelli a Pasqua e non altrettanto per le stragi di pecore uccise dai lupi. I lupi, evidentemente visti come animali totemici più che reali, debbono subire ritorsioni che prima non dovevano subire quando erano

in minor numero. Questo per usare l'argomento che Zangwill contrasta, ma che viene usato da chi dice che per eliminare la sofferenza degli animali domestici bisognerebbe eliminare gli stessi animali domestici, e non magari, occuparsi di qualcosa di completamente nuovo come la "Macellazione inconsapevole" (CBVA 2018). **La motivazione ecologica iniziale delle scelte dei decenni scorsi che stanno portando ad arcaiche battaglie tra umani, lupi, pecore e cani da guardiania non sarà sufficiente se si produrrà il danno ecologico reale dello spopolamento dei pascoli alpini e appenninici.** Si potrebbe continuare con molte altre questioni che costituiscono il panorama di complessità di questo mondo che mette in relazione i produttori di cibo con i consumatori, oggi soprattutto cittadini, ma bisogna però accennare a quella che per alcuni sarà la soluzione finale di tutti i problemi, la carne sintetica.

Sarà sicuramente un successo visti i capitali investiti e le personalità degli investitori ma se lo dovesse essere troppo, finirebbe per aggravare il problema ecologico principale, quello della **fertilità dei suoli**, le poche dita di crosta terrestre che permettono la vita sulla terra.

Le rotazioni agrarie prodotte dalle foraggere e le deiezioni di animali che vivono in equilibrio col territorio, in aziende agricole che possano avere una certa tranquillità economica con un consumatore finale responsabile delle proprie azioni di acquisto, potrebbero essere uno dei drive di quel mondo futuro che si va ricercando."

Oleoturismo

Il Decreto Ministeriale n. 36174/2022, emanato dal Ministro delle politiche alimentari e forestali di concerto con il Ministro del Turismo e inerente le **“Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica”** definisce l’ambito di applicazione per lo svolgimento delle relative attività.

Il testo ricalca sostanzialmente le previsioni inserite nel DM n.2779 del 2019 relativamente all’eno-turismo.

Coerentemente con la definizione di oleoturismo (di cui alla Legge n. 206/2019), il decreto in oggetto considera all’art. 1, comma 3, attività oleoturistiche **“tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate negli oliveti di pertinenza dell’azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’olivo, della storia e della pratica dell’attività olivicola e della conoscenza e cultura dell’olio in genere; le iniziative di carattere didattico culturale e ricreativo svolte nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta didattica delle olive; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agroalimentari, anche manipolati,**

trasformati o preparati dall’azienda stessa e pronti per il consumo aventi i requisiti e gli standard di cui all’art.2, comma 1 e 2”.

La norma risponde sostanzialmente alla esigenza di tutelare, promuovere e valorizzare, nell’ambito di una offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione olivicola. Una tipologia di turismo dunque, che, presentando una cornice normativa specifica, abbina alla degustazione ed alla commercializzazione delle produzioni olivicole olearie anche la possibilità di offrire alimenti, riconoscendo, altresì, la valenza culturale dell’olio e dei territori olivetati.

Il Decreto definisce, all’articolo 2, i requisiti e gli standard di servizio per gli operatori che svolgono l’attività oleoturistica.

In linea generale, si tratta di indicazioni operative che mirano ad agevolare l’accesso alle informazioni per gli utenti interessati come il sito web, la cartellonistica, l’indicazione dei parcheggi o la predisposizione di materiale informativo.

In particolare, si invita a porre attenzione a due indicazioni previste dal testo:

l’apertura settimanale e l’adeguata formazione del personale addetto.

Il Decreto prevede, infatti, l’obbligo di apertura settimanale di un minimo di 3 giorni, compresi la domenica o i giorni festivi e prefestivi.

Per quanto concerne il personale si richiede che esso sia “adeguatamente formato”. In merito si segnala, come riportato anche al comma 3, che potranno essere previsti dei corsi di formazione

per gli operatori promossi dalle Regioni in via autonoma o con le Organizzazioni del settore olivicolo e agroalimentare.

Importante segnalare anche l’abbinamento dell’olio con i prodotti agroalimentari preparati dalle aziende. Per evitare che possano rientrare anche servizi di ristorazione, i prodotti agroalimentari in abbinamento dovranno essere freddi, preparati dall’azienda, anche manipolati o trasformati e pronti per il consumo- l’esempio riportato nei tavoli di presentazione del testo, è quello oltre che a salumi e formaggi, di torte rustiche preparate dall’azienda e presentate in abbinamento. Occorre, inoltre, preferire i prodotti locali e tipici della propria Regione. Si ricorda che per l’avvio delle attività occorre presentare una SCIA al comune di competenza. Le Regioni potrebbero anche in collaborazione con i Comuni istituire gli elenchi regionali degli operatori che svolgono attività oleoturistiche.

Si ricorda che le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sono definite dalle Regioni e Province autonome che dovrebbe pertanto provvedere con delibera o legge regionale in tale senso.

Infine, è ipotizzato anche l’istituzione di un logo identificativo per l’indicazione facoltativa dell’oleoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l’attività oleoturistica.

Vincenzo Lenucci

Direttore Area Politiche Europee e Internazionali Confagricoltura

Parco Agrisolare

Sarà pubblicato entro il 31 marzo, in pieno rispetto delle scadenze fissate al primo trimestre 2022 per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il bando per accedere ai finanziamenti - Componente 2.1 - per la misura 'Parco Agrisolare', a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro.

L'obiettivo è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica in ambito agricolo, escludendo totalmente il consumo di suolo.

L'intervento prevede, infatti,

l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, puntando a raggiungere l'installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di mq per 0,43 GW, e contribuendo così ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza energetica del settore.

Le domande del bando, una volta inviate, saranno poi gestite dall'GSE, indicato dal MiPAAF quale attuatore della linea di intervento PNRR, con cui si sta predisponendo una convenzione 'pubblico-

pubblico' e che consentirà di avviare subito le operazioni di attuazione dei programmi fotovoltaici le cui domande avranno ricevuto parere favorevole. Un importante passo avanti per accelerare il processo e consentire l'avvio immediato dei progetti.

Il Ministero dell'Agricoltura manterrà il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e avrà la responsabilità in tema di supervisione complessiva dell'intervento, in ognuna delle diverse fasi di attuazione dei progetti, oltre che in materia di gestione dei flussi finanziari.

MACCHINE AGRICOLE: PROROGATO L'OBLIGO DI REVISIONE

Le macchine agricole immatricolate entro il 1983 avrebbero dovuto essere revisionate entro il 30 giugno dell'anno scorso. Una scadenza non rispettata a causa della mancanza di un quadro di riferimento che indicasse le modalità di applicazione della revisione. È per questo motivo che Confagricoltura ha richiesto, e ottenuto all'interno del Milleproroghe, un emendamento che posticipasse tale scadenza.

La nuova data utile per procedere alla revisione dei mezzi agricoli è il 31 dicembre 2022.

Nel frattempo, si spera che si proceda rapidamente a definire il quadro attuativo, a partire dalle modalità di esecuzione della revisione fino alla tipologia di controlli da svolgere sulle macchine.

Fermo restando la necessità di aumentare i livelli di sicurezza nelle aziende agricole e agromeccaniche,

ad avviso di Confagricoltura occorre comunque prevedere un sistema organizzativo che sappia superare gli ostacoli tutt'oggi presenti: l'elevato numero di macchine coinvolte (oltre 2 milioni) e le loro specificità meccaniche; le difficoltà nel raggiungere le officine autorizzate, spesso ubicate soltanto nei centri urbani più grandi.

FARMACI VETERINARI: PROROGATO IL REGISTRO TELEMATICO

Altro importante risultato di Confagricoltura è il recepimento nel decreto del Consiglio dei Ministri della proroga della tracciabilità dei medicinali veterinari e dei medicati

all'interno del Registro elettronico nazionale, "Vetinfo".

Originariamente fissata al 28 gennaio, l'entrata in vigore del nuovo registro è stata posticipata al

30 aprile 2022.

La motivazione del rinvio è l'ancora troppo frequente disallineamento tra software privati e il sistema di registrazione di Vetinfo.

Autonomi occasionali: obbligo di comunicazione dei lavoratori

art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 - ulteriori chiarimenti

Facendo seguito a quanto già pubblicato sul mese di Gennaio 2022 di Marche Agricole, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti in relazione all'obbligo di comunicazione in oggetto, anche in considerazione di alcuni quesiti recentemente sollevati.

I chiarimenti, al fine di semplificarne la lettura, sono riportati sotto forma di FAQ, le quali costituiscono parte integrante della presente nota.

Le stesse FAQ, condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot.729 del 26 gennaio 2022, potranno essere integrate sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate.

1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell'ambito di applicazione soggettiva dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell'11.01.2022 "... *il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori*".

Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un'attività d'impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale.

2. Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?

Sì, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell'11.01.2022).

Nel caso in esame, l'attività è invece inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, "*sembra evidente che la stessa (...) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale*".

3. La prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2.

4. La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Sì, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori,

con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l'elencazione rinvenibile nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

5. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Come chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell'11.01.2022, le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono tra l'altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. In ragione della ratio della norma volta a *"...contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale"* e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

6. L'adempimento di cui all'art. 14,

comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?

Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l'attività rientri nell'ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.

7. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

8. Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell'espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

No, nella misura in cui l'attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di

impresa.

9. L'obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?

No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.

10. Gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5

A cura della Direzione centrale e Coordinamento giuridico del Ministero del Lavoro e Politiche sociali

Credito d'imposta "Formazione 4.0"

Credito di Imposta per la Formazione attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Si tratta di una interessante misura agevolativa, che si ritiene possa risultare utile per quelle aziende che hanno avviato, o stanno per avviare, azioni di ristrutturazione digitale della propria organizzazione.

La norma del credito di imposta è inserita nell'ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al "Piano nazionale Impresa 4.0" che ha disposto il riconoscimento di un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. (legge 27/12/2019 n. 160 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022")

Di seguito schematizzeremo, con vari capitoli, quanto può essere utile sapere per fruire del credito,

Soggetti destinatari

La misura è volta a sostenere

le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Essa è rivolta ai LAVORATORI DIPENDENTI e non quindi agli imprenditori.

In estrema sintesi, una azienda può far svolgere AI PROPRI DIPENDENTI attività di formazione sulle materie di seguito riportate, e per questo motivo può ricevere un credito di imposta, modulabile in funzione della dimensione aziendale, pari ad una percentuale (cfr paragrafo successivo) del costo orario del dipendente, moltiplicato per il numero di ore di formazione (svolta, accertata e documentata da un soggetto accreditato, tra cui gli enti di formazione).

Quali aziende possono fruire del credito d'imposta

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore

economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Attività di formazione ammissibili

Le attività formative dovranno riguardare esclusivamente quelle di seguito riportate

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Si ritiene, quindi, che i temi individuati come finanziabili

possano trovare riscontro anche per le aziende del settore agricolo e agroalimentare.

Spese ammissibili

Si evidenzia che possono essere ammesse al beneficio del credito d'imposta, oltre alle spese sostenute per la formazione del personale dipendente, anche le seguenti spese:

- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale

dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nelle materie sotto riportate e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Le spese che concorrono alla maturazione del credito d'imposta devono risultare da un'apposita certificazione, da allegare al bilancio, a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora presente, ovvero da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, detta certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Dette imprese, a fronte delle spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile, maturano un credito d'imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro (fermi restando i limiti massimi annuali).

Modalità operative

Al fine di poter rendere fruibile la misura agevolativa le imprese

beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare:

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;

- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;

- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Le imprese, inoltre, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, utile alla valutazione dell'andamento, della diffusione e dell'efficacia delle misure agevolative.

Il modello di comunicazione (approvato con decreto del 6 ottobre 2021), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it entro il seguente termine:

- con riferimento alle attività e alle spese sostenute nei periodi d'imposta 2021 e 2022: entro la data di presentazione della dichiarazione

dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

L'invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta e l'eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Sarà inoltre necessario:

- 1) Elaborare un piano formativo per i dipendenti coerenti con il fabbisogno dell'azienda
- 2) Firmare un accordo con le parti sindacali (datoriali e dei lavoratori, come gli accordi che si firmano per le attività del Foragri)
- 3) Realizzare l'attività attraverso la gestione di un ente formativo

Si ritiene utile riportare un esempio numerico dei vantaggi economici derivanti dall'applicazione del credito d'imposta

Misura del credito di imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura del:

- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €

250.000 per le medie imprese

- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Si evidenzia che il credito d'imposta maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6897), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e previo adempimento degli obblighi di certificazione. Non si applicano né il limite di cui all'art. 1, comma 53, della l. n. 244/2007 né il limite massimo di compensabilità di crediti d'imposta e contributi di cui all'art. 34 della l. n. 388/2000 (limite di 2 milioni di euro).

Il credito deve, inoltre, essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Soggetti erogatori le attività formative

Per la parte formativa può essere utilizzato anche il proprio personale dipendente (es un capo reparto, un responsabile, ecc). Tale previsione è forse uno degli elementi più interessanti della misura.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- ITS (istituti tecnici specialistici).

Imprese turistiche ed agrituristiche: fondo perduto e credito d'imposta

ART. 1 del D.L. 152/2021.



Si comunica che in data 16 febbraio u.s., sul sito del Ministero del Turismo sono state pubblicate le date per la presentazione delle istanze per l'accesso al credito d'imposta e al Fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021. Secondo il calendario comunicato dal Ministero, le date da considerare saranno le seguenti:

- **a partire dal 21 febbraio 2022** sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla sezione informativa dell'incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
- a partire dalle ore 12:00 del 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia

(al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l'invio della domanda. Ai sensi dell'art. 6 dell'avviso Ministeriale del 23 dicembre 2021, che ha definito le modalità applicative degli incentivi, **dall'apertura della piattaforma le imprese avranno 30 giorni di tempo per la presentazione dell'istanza, ricordando che ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione per una sola struttura oggetto di intervento.**

I contributi saranno assegnati secondo l'ordine cronologico delle domande, previa verifica del

rispetto dei requisiti richiesti, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse disponibili.

L'esaurimento delle risorse sarà comunicato dal Ministero del Turismo con avviso pubblicato sul proprio sito.

Entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il Ministero pubblicherà l'elenco dei beneficiari.

<https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-faq-modalita-applicative-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche/>